



IGS

ITAL GAS STORAGE

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI
settembre 2023



1. PREMESSA

- 1.1** Il presente documento stabilisce le condizioni generali di acquisto di beni e/o servizi (le "Condizioni Generali") che regolano il rapporto tra Ital Gas Storage S.p.A. (l'"Acquirente") ed i propri fornitori di beni e/o servizi.
- 1.2** Le presenti Condizioni Generali unitamente a qualsiasi ordine d'acquisto e altro documento e/o allegato cui si fa riferimento nell'ordine di acquisto (l'"Ordine") costituiscono l'unico testo contrattuale (il "Contratto") che regola i rapporti tra le Parti, ed espressamente sostituiscono qualsiasi dichiarazione, comunicazione, offerta, proposta, impegno reso o assunto prima della sottoscrizione del Contratto.
- 1.3** In caso di contrasto tra quanto previsto dai suddetti documenti si osserverà il seguente ordine di prevalenza: 1) Ordine, 2) Condizioni Generali.
- 1.4** Qualsiasi modifica del Contratto non sarà valida se non redatta per iscritto e sottoscritta dai legali rappresentanti delle Parti.
- 1.5** Le presenti Condizioni Generali si applicano, anche in futuro, a tutte le forniture di beni, salvo che non sia diversamente convenuto per iscritto tra le Parti.
- 1.6** L'Acquirente si riserva la facoltà di effettuare, in forma scritta, la revisione periodica delle presenti Condizioni Generali, la cui versione aggiornata sarà pubblicata sul sito ufficiale <http://www.igs.eu>.
- 1.7** I termini e le espressioni con l'iniziale maiuscola utilizzati nelle presenti Condizioni Generali, siano essi al singolare o al plurale, non diversamente definiti nelle Condizioni Generali, avranno il significato qui di seguito specificato:

"Data di Consegna": la data entro cui il Fornitore deve consegnare la Fornitura (come di seguito definita), come indicata nell'Ordine;

"Fornitore": indica la persona fisica e/o giuridica cui l'Ordine è indirizzato;

"Luogo di Consegna": il luogo in cui la Fornitura deve essere consegnata, come indicato nell'Ordine;

"Parte" e/o "Parti" indica disgiuntamente e/o congiuntamente l'Acquirente e/o il Fornitore.

2. OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Acquirente affida al Fornitore l'incarico di effettuare la fornitura dei beni (i "Beni") e/o dei servizi (i "Servizi") indicata dettagliatamente nell'Ordine sottoscritta dal Fornitore per accettazione (la "Fornitura").

3. OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE

3.1 Il Fornitore si impegna ad eseguire la Fornitura:

3.1.1 sotto la propria responsabilità, con tempestività e diligenza professionale, mediante utilizzo della propria organizzazione e di personale autonomamente scelto ed adeguatamente formato;

3.1.2 entro la Data di Consegna presso il Luogo di Consegna e in conformità ai termini e condizioni specificati nell'Ordine. Il Fornitore dovrà prendere tempestivamente tutte le misure necessarie allo scopo di evitare qualsiasi ritardo nell'esecuzione della Fornitura;

3.1.3 conformemente ai criteri e/o norme di sicurezza e/o igiene e/o di tutela della salute e/o dell'ambiente vigenti per i Beni e/o i Servizi e/o la Fornitura e/o il Luogo di Consegna. In particolare, laddove richiesto dalle normative di legge, i Beni e/o Servizi dovranno essere accompagnati dalle previste documentazioni, quali schede tecniche/sicurezza, specifiche di prodotto, dichiarazioni e/o certificati di



conformità e/o di origine e/o di qualità, etc.

- 3.2** Il Fornitore si impegna a non utilizzare il logo, il marchio e/o altre immagini distintive dell'Acquirente senza preventiva autorizzazione scritta di quest'ultimo.
- 3.3** In conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81/08 e s.m.i. (il "D.Lgs. 81/08") il Fornitore dichiara e garantisce:
- 3.3.1** di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/08 nonché delle licenze, autorizzazioni e permessi necessari al corretto e legittimo adempimento del presente Contratto. Allo scopo, il Fornitore ha fornito copia della propria iscrizione alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato, nonché autocertificazione relativa al possesso dei suddetti requisiti, licenze, autorizzazioni. Il Fornitore, inoltre, prima dell'eventuale consegna dei Beni e/o la prestazione dei Servizi presso i luoghi di cui all'art. 26 o dell'art. 89 del D.Lgs. n. 81/08 si atterrà a tutti i conseguenti obblighi normativi. In particolare, prenderà visione della documentazione in materia di sicurezza prodotta dall'Acquirente ai sensi dello stesso D.Lgs. n. 81/08 accettandone espressamente il contenuto e si atterrà alle indicazioni in materia di sicurezza all'uopo fornitegli in conformità alla normativa applicabile;
- 3.3.2** di avere ricevuto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate;
- 3.3.3** di adeguare scrupolosamente il comportamento del proprio personale dipendente al piano di sicurezza vigente nel luogo di svolgimento delle attività oggetto dell'Ordine;
- 3.3.4** di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sulle attività oggetto dell'Ordine;
- 3.3.5** di coordinarsi prontamente con l'Acquirente per elaborare il proprio Documento di Salute e Sicurezza ("DSS") ai sensi del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624 e s.m.i. (il "D.Lgs. 624/96") per le attività da svolgersi presso l'impianto di stoccaggio di gas naturale sito in Cornegliano Laudense.
- 3.3.6** di avere adempiuto agli obblighi di legge in materia di assicurazione, previdenza e tutela dei lavoratori, anche per quanto attiene le attrezzature di lavoro e di sicurezza;
- 3.3.7** di fornire al proprio personale apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. La mancanza della tessera di riconoscimento personale darà facoltà all'Acquirente di vietare l'ingresso presso il luogo di svolgimento dei Servizi al personale del Fornitore.
- 3.4** Laddove, ai fini della Fornitura, fossero generati rifiuti di qualunque tipo, il Fornitore dovrà farsi carico a proprio onere e spese e sotto la propria responsabilità della raccolta del trasporto e dello smaltimento degli stessi, ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., assumendo in tal senso la qualifica di produttore o, in ogni caso, detentore dei suddetti rifiuti.
- 3.5** In caso di subfornitura e/o subappalto, il Fornitore, fermi gli altri obblighi di cui al presente articolo 3 e quanto previsto al successivo articolo 10, si impegna altresì ad ottenere da ciascun subfornitore e/o subappaltatore



copia della documentazione di cui al precedente paragrafo 3.3.1 ed a fornirne copia all'Acquirente.

3.6 Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne l'Acquirente da qualsivoglia responsabilità, pretesa, danno, perdita, onere, costo o spesa (inclusi eventuali costi e spese legali per agire e resistere in giudizio) subito derivante dalla Fornitura dei Beni e/o Servizi da parte del Fornitore e/o di suoi eventuali subfornitori e/o subappaltatori ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, i casi in cui le dichiarazioni e garanzie rese dal Fornitore ai sensi del presente Contratto siano non veritiere o non complete.

4. ORDINI

4.1 Gli Ordini emessi riporteranno le informazioni, i riferimenti ed allegati necessari all'esecuzione del Contratto quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: descrizione dei Beni e/o Servizi, codice identificativo, quantità, corrispettivo, Data di Consegna, Luogo di Consegna, modalità di fatturazione, condizioni di pagamento.

4.2 **Gli Ordini emessi dovranno essere accettati da parte del Fornitore entro 7 (sette) giorni di calendario dalla data di ricezione, mediante restituzione delle Condizioni Generali e di una copia dell'Ordine e della documentazione allegata debitamente firmati su ogni pagina agli indirizzi indicati al successivo articolo 19. Il Contratto sarà considerato stipulato alla data della ricezione della suddetta documentazione da parte dell'Acquirente. Il Fornitore non potrà iniziare alcuna attività relativa all'Ordine se non successivamente alla ricezione da parte dell'Acquirente di quanto al presente paragrafo 4.2.**

4.3 Quantità o altri parametri presenti nelle offerte del Fornitore o condivisi nel corso delle negoziazioni o discussioni di qualunque genere con lo scopo di consentire preventivamente l'analisi dell'offerta, non potranno essere utilizzati in alcun modo dal Fornitore per fondare pretese economiche ulteriori e/o diverse da quanto concordato e stipulato nell'Ordine.

4.4 In qualsiasi momento prima dell'invio dei Beni e/o dell'erogazione dei Servizi, ciascun Ordine potrà essere variato nella qualità e/o quantità dei Beni e/o Servizi, oppure annullato in tutto o in parte dall'Acquirente, previa comunicazione scritta dell'Acquirente. In tali casi, al Fornitore potranno essere riconosciuti i costi dimostrabili da lui sostenuti per l'esecuzione dell'Ordine fino al momento del ricevimento della richiesta di annullamento e/o variazione, con esclusione di ogni ulteriore costo, spesa, esborso, perdita e/o risarcimento. La documentazione giustificativa dei suddetti costi, unitamente all'indicazione del relativo ammontare, dovrà essere trasmessa all'Acquirente, agli indirizzi indicati al successivo articolo 19, entro 7 (sette) giorni di calendario successivi alla comunicazione dell'Acquirente di variazione e/o annullamento della Fornitura di Beni e/o Servizi. In caso di mancata o tardiva comunicazione i suddetti costi non saranno riconosciuti e quindi pagati dall'Acquirente.

5. TRASPORTO – CONSEGNA

5.1 Il Fornitore dovrà proteggere i Beni con un imballaggio adeguato alla natura degli stessi e conforme alle normative applicabili. Nell'eventualità che al Fornitore sia richiesto un imballaggio speciale, esso dovrà altresì rispettare tutte le relative istruzioni fornite dall'Acquirente.

5.2 I Beni consegnati devono essere accompagnati da un documento di trasporto (il "DDT"), indicante il numero d'Ordine e la descrizione dei Beni. La data di ricezione apposta sul DDT, opportunamente sottoscritto da un rappresentante dell'Acquirente, dimostrerà la data di avvenuta consegna dei Beni.

5.3 Ove non diversamente indicato nell'Ordine, il trasporto dei Beni avverrà a carico del Fornitore. I Beni s'intendono resi "franco destino" ovvero "DDP-Delivery Duty Paid, place of destination" (secondo Incoterms in vigore), salvo diversa condizione specificatamente indicata nell'Ordine. Il Luogo di Consegna sarà indicato in ogni



Ordine.

5.4 Salvo patto contrario, la documentazione consegnata all'Acquirente diviene proprietà di quest'ultimo.

6. TERMINI DI CONSEGNA

6.1 Salvo diverse disposizioni previste nell'Ordine, le Date di Consegna sono vincolanti per il Fornitore. Consegne anticipate e/o parziali sono escluse, salvo il preventivo consenso scritto dell'Acquirente. L'Acquirente si riserva il diritto di addebitare eventuali maggiori costi sostenuti per spedizioni anticipate e/o parziali avvenute senza il consenso di cui sopra.

6.2 In caso di ritardo rispetto alla Data di Consegna, l'Acquirente potrà applicare una penale da indicare nell'Ordine, salvo il maggior danno. L'importo della penale potrà essere trattenuto dai corrispettivi dovuti allo stesso Fornitore.

6.3 Nel caso il ritardo, salvo diverse disposizioni previste nell'Ordine, si protragga per un periodo superiore a 15 (quindici) giorni di calendario, l'Acquirente avrà la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. e chiedere, oltre alle eventuali penali, il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

7. ACCETTAZIONE E COLLAUDO DEI BENI E/O SERVIZI

7.1 L'accettazione dei Beni consegnati e/o Servizi resi è subordinata all'esito positivo della prova di collaudo degli stessi, nel caso in cui tale prova sia prevista nell'Ordine. La prova di collaudo sarà effettuata secondo le modalità specificate nei menzionati documenti.

7.2 Nelle ipotesi di esito negativo del collaudo, qualora il Fornitore abbia già provveduto alla fatturazione, lo stesso dovrà emettere apposita nota di credito sulla base delle indicazioni fornite dall'Acquirente.

7.3 Per tutti gli Ordini indistintamente la consegna: (i) di Beni difettosi, viziati, non idonei all'uso cui sono destinati o comunque privi dei requisiti di legge e/o difformi agli standard qualitativi indicati nell'Ordine (ii) e/o di Servizi difformi rispetto a quanto indicato nell'Ordine sarà denunciata al Fornitore in conformità a quanto indicato al successivo articolo 8.

7.4 L'Acquirente si riserva la facoltà di controllare le lavorazioni, le attrezzature, i sistemi di collaudo e la qualità dei materiali impiegati per la produzione dei Beni e/o l'erogazione dei Servizi, ed a tale scopo, i suoi incaricati avranno libero accesso nelle officine e nei magazzini del Fornitore, nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, previa autorizzazione da parte dello stesso Fornitore che non potrà essere irragionevolmente negata. Qualsiasi autorizzazione o approvazione da parte dell'Acquirente, rese durante tali controlli, non esonerano il Fornitore da alcuna delle sue garanzie, responsabilità e obblighi ai sensi di legge, del presente Contratto, di un qualsiasi Ordine, espressa o implicita, della Fornitura o di una sua parte.

8. GARANZIE

8.1 Il Fornitore dichiara e garantisce che i Beni e/o Servizi, rispettivamente, consegnati e/o erogati:

8.1.1.1 sono conformi a quanto indicato nell'Ordine, inclusi standard qualitativi, se ivi previsti;

8.1.1.2 sono esenti da vizi, difformità, difetti di lavorazione e da qualsiasi difetto, inclusi i difetti occulti, nelle materie prime e nella manodopera ed idonee all'impiego specifico richiesto;

8.1.1.3 sono prodotti a regola d'arte e privi di vizi che ne diminuiscano il valore e/o li rendono, anche solo parzialmente, non idonei all'uso a cui sono destinati nonché sono conformi ai requisiti prescritti dalla normativa (sia interna che internazionale), incluse le norme per la tutela e



protezione del consumatore, del lavoro minorile, della sicurezza del lavoro e protezione della salute e dell'ambiente.

8.2 La garanzia prevista nel paragrafo 8.1, salvo ove sia diversamente disposta dall'Ordine, si estende per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di effettiva consegna dei Beni come apposta sul DDT e/o dalla data di effettiva e completa erogazione del Servizio o, se previsto nell'Ordine, dalla data di emissione del verbale scritto di positivo collaudo (il "Periodo di Garanzia"). Fatto salvo quanto previsto dal 2° comma dell'art. 1495 c.c., il termine per le denunce dei vizi di conformità di Beni e/o Servizi di cui agli artt. 1495, 1497 e 1512 c.c. viene stabilito in 60 (sessanta) giorni di calendario dall'effettiva scoperta del vizio da parte dell'Acquirente.

8.3 Se l'Acquirente, fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni, rilevi che i Beni consegnati e/o Servizi resi siano, in tutto o in parte, difettosi, viziati o comunque privi dei requisiti di legge e/o difformi agli standard qualitativi indicati nell'Ordine può:

8.3.1 chiedere al Fornitore l'eliminazione a sue spese dei vizi e delle difformità riscontrate, tramite riparazione o sostituzione dei Beni difettosi e/o la ripetizione dei Servizi difettosi. Le riparazioni o le sostituzioni e/o la ripetizione dovranno essere effettuate entro 14 (quattordici) giorni di calendario, o entro un diverso termine indicato dall'Acquirente, e non devono arrecare inconvenienti all'Acquirente, tenendo conto della natura del Bene e/o del Servizio e dello scopo per il quale l'Acquirente ha acquistato il Bene e/o il Servizio;

8.3.2 chiedere la riduzione del corrispettivo corrispondente al minor valore dei Beni e/o Servizi;

8.3.3 risolvere l'Ordine per inadempimento del Fornitore qualora il Fornitore non abbia provveduto alla riparazione o alla sostituzione del Bene e/la ripetizione del Servizio entro il termine di cui al paragrafo 8.3.1;

8.3.4 compensare i costi eventualmente sostenuti ed adeguatamente documentati a causa dei vizi e/o difetti riscontrati con qualsiasi importo ancora dovuto al Fornitore.

8.4 In caso di riparazione o sostituzione dei Beni e/o ripetizione del Servizio, il Periodo di Garanzia decorre *ex novo* dalla data di consegna dei Beni riparati o sostituiti e/o dalla ripetizione del Servizio.

8.5 Nel caso in cui l'Ordine preveda che il Fornitore garantisca un determinato rendimento di Beni in fase di esercizio, il Periodo di Garanzia decorre dal momento in cui dette garanzie di rendimento sono state raggiunte.

9. PASSAGGIO DI PROPRIETA' E TRASFERIMENTO DEL RISCHIO

Se non diversamente concordato per iscritto dalle Parti, il passaggio di proprietà, in deroga al disposto dell'art. 1510 comma 2 c.c., avrà luogo alla data di effettiva consegna dei Beni come apposta sul DDT o, se previsto nell'Ordine alla data di emissione del verbale scritto di positivo collaudo.

10. CESSIONE DEL CONTRATTO E / O DEL CREDITO

Il Fornitore non può subappaltare o cedere i propri diritti ed obblighi derivanti dal Contratto, ivi inclusi Ordini in tutto o in parte, senza il preventivo consenso scritto dell'Acquirente. Il Fornitore, nell'adempiere al presente Contratto, è unico responsabile per il coinvolgimento e la gestione di qualsiasi subappaltatore, subfornitore o subcontraente, di cui garantisce l'adempimento secondo i termini del presente Contratto, nessuno escluso.

11. CORRISPETTIVI E FATTURAZIONE

11.1 I corrispettivi indicati negli Ordini sono fissi e comprensivi di ogni onere inclusi i costi relativi alla sicurezza (da specificare di volta in volta nei singoli Ordini e non soggetti a ribasso), nonché a titolo esemplificativo, imposte, tasse, dazi, costi di imballaggio, etichettatura, movimentazione, trasporto e spedizione, salvo diverso accordo



scritto tra le Parti. I termini di fatturazione pagamento sono quelli concordati nei singoli Ordini.

11.2 Le fatture devono essere intestate all'Acquirente e devono indicare gli estremi dell'Ordine. L'Acquirente, salva l'esistenza di contestazioni o di qualsiasi compensazione, provvede al pagamento nelle forme e nei termini concordati.

12. ASSICURAZIONI

12.1 Il Fornitore sarà esclusivamente responsabile verso l'Acquirente ed ogni terzo per qualsiasi danno a persone, a proprietà o altro danno materiale, perdita o pregiudizio, causato nell'esecuzione, da parte del Fornitore e del suo personale, dei suoi agenti o sub-contraenti, delle attività oggetto dell'Ordine.

12.2 Il Fornitore si obbliga pertanto a stipulare e mantenere effettiva per tutta la durata delle attività oggetto dell'Ordine, una copertura assicurativa con primaria compagnia di assicurazione al fine di coprire ogni responsabilità che possa insorgere nei confronti dell'Acquirente, e si impegna contestualmente a tenere l'Acquirente indenne da tali danni e responsabilità. Le assicurazioni sopra menzionate non limiteranno, in alcun modo e per alcun motivo, la responsabilità del Fornitore relativamente alle attività oggetto dell'Ordine. Riguardo a ciò, il Fornitore verrà considerato responsabile nel caso in cui il valore degli eventuali danni dovesse eccedere i massimali disposti da dette coperture assicurative e dovrà coprire l'eventuale differenza esistente tra il valore del danno e la somma rimborsata dalla copertura assicurativa.

13. LICENZE E DIRITTI DI TERZI

13.1 Il Fornitore garantisce ad ogni effetto di legge, impegnandosi a tenere indenne l'Acquirente, che non esistono in relazione alla Fornitura, diritti di terzi, ivi compresi diritti immateriali che si possano pretendere violati a seguito dell'esecuzione dell'Ordine. Il Fornitore inoltre assicura:

13.1.1 (a) di essere in possesso delle licenze, sublicenze e dei brevetti (qualora esistenti) relativi ai Beni e/o Servizi oggetto dell'Ordine; (b) di avere il pieno diritto di, rispettivamente, usare, produrre e vendere i Beni da fornire e/o erogare i Servizi richiesti;

13.1.2 che l'Acquirente ha il pieno diritto di utilizzare la Fornitura oggetto dell'Ordine.

13.2 Il Fornitore solleva l'Acquirente da ogni responsabilità in merito ai costi o danni subiti in caso di eventuali contestazioni di terzi circa effettive o presunte violazioni delle norme poste a tutela dei diritti di brevetto, compresi quelli sulle opere dell'ingegno e sulle licenze.

14. RECESSO

L'Acquirente ha diritto di recedere dal presente Contratto unilateralmente, con preavviso di 3 (tre) mesi, in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta indirizzata al Fornitore. Il recesso sarà efficace con decorrenza dal termine del preavviso. In ogni caso l'Acquirente ha diritto di recedere dal Contratto ai sensi del presente paragrafo 14 senza pagamento di penale alcuna o di altri importi al Fornitore, nonché senza possibilità per il Fornitore di avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'Acquirente per qualsiasi ragione o causa, né richiedere il rimborso o il risarcimento di eventuali spese o costi sostenuti dalla data di sottoscrizione del presente Contratto fino alla data in cui è stato esercitato il diritto di recesso, fatta salva soltanto la parte di corrispettivo di volta in volta maturato dal Fornitore per le Forniture svolte fino alla data di efficacia del recesso.

15. RISOLUZIONE

15.1 L'Acquirente avrà il diritto di risolvere il presente Contratto, anche limitatamente ad un qualsiasi Ordine, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, nel caso di inadempimento da parte del Fornitore in una qualsiasi delle seguenti ipotesi:



- 15.1.1** violazione delle normative applicabili ai Beni e/o ai Servizi e/o alla Fornitura e/o al Luogo di Consegna
 - 15.1.2** ritardo protratto nella Fornitura di Beni e/o Servizi di cui al paragrafo 6.3,
 - 15.1.3** omessa riparazione o sostituzione di Beni e/o Servizi entro il termine di cui al paragrafo 8.3.1,
 - 15.1.4** effettuazione di modifiche ai Beni ordinati, senza previa autorizzazione scritta dell'Acquirente,
 - 15.1.5** sottoposizione alle procedure concorsuali o esecutive,
 - 15.1.6** cessione del presente Contratto, dei crediti da esso derivanti o affidamento di subappalti o subforniture, senza preventivo consenso scritto dell'Acquirente in violazione del divieto di cui all'articolo 10 (Cessione del contratto e/o del credito),
 - 15.1.7** violazione degli obblighi di cui all'articolo 3.3;
 - 15.1.8** violazione degli obblighi di cui all'articolo 16 (Riservatezza) e articolo 18 (Codice di condotta aziendale e anti-corruzione).
- 15.2** Fatto salvo quanto disposto al precedente paragrafo 15.1, il presente Contratto potrà essere risolto dall'Acquirente, ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile e nei limiti di cui all'articolo 1455 del codice civile, nel caso in cui il Fornitore sia inadempiente ad una delle proprie obbligazioni ai sensi del presente Contratto e tale inadempimento non sia rimediato entro 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento di una diffida ad adempiere da parte dell'Acquirente, con la quale si richieda l'adempimento di tale obbligo.
- 15.3** In caso di risoluzione del presente Contratto ai sensi del paragrafo 15.1 che precede ovvero per inadempimento del Fornitore ai sensi del paragrafo 15.2, il Fornitore dovrà immediatamente (i) restituire Informazioni e quant'altro sia di proprietà dell'Acquirente che sia in possesso del Fornitore; (ii) cessare la produzione dei Beni e/o erogazione dei Servizi, laddove applicabile, (iii) redigere un inventario dei Beni, (iv) eseguire gli Ordini e provvedere a tutti gli adempimenti necessari per tempestive consegne, (v) su richiesta dell'Acquirente cedere allo stesso eventuali contratti di subappalto e/o subfornitura.
- 16. RISERVATEZZA**
- Le informazioni di carattere tecnico o commerciali (a titolo di esempio: disegni, prospetti, calcoli, documentazioni, formule, corrispondenza, elenco clienti, modelli, campioni) (di seguito "Informazioni") comunicate al Fornitore per la progettazione, il collaudo, lo sviluppo, la fabbricazione dei Beni e/o erogazione dei Servizi, restano di esclusiva proprietà dell'Acquirente, così come il relativo diritto di sfruttamento economico. Il Fornitore riconosce che il presente Contratto non costituisce licenza all'utilizzo delle suddette informazioni. Il Fornitore s'impegna a (i) non diffondere, comunicare o divulgare, per tutto il corso del rapporto ed anche successivamente al suo esaurimento, le Informazioni fornite dall'Acquirente o di cui il Fornitore venga a conoscenza in occasione dell'esecuzione del Contratto (ii) utilizzare tali Informazioni esclusivamente nei limiti in cui ciò sia strettamente necessario per l'esatta esecuzione del Contratto; (iii) restituire a richiesta dell'Acquirente tutte le suddette Informazioni.
- 17. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**
- 17.1** Le Parti garantiscono di adempiere a tutti gli obblighi derivanti dalla legge in vigore in materia di privacy di cui al Regolamento (UE) 679/2016 ("GDPR") e al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i. e pertanto ciascuna Parte nell'ambito del presente Contratto e delle finalità in esso indicate potrà lecitamente effettuare il trattamento dei dati personali delle altre parti, di dipendenti, di collaboratori, di aventi e danti causa e/o di terzi eventualmente forniti e/o comunicati a o dalle



altre parti.

17.2 Ciascuna Parte si impegna ad informare tempestivamente l'altra Parte di ogni evento o circostanza che causa o che potrebbe causare una violazione delle disposizioni del GDPR o del presente articolo 17 del Contratto, e di fornire la necessaria collaborazione per l'adempimento del presente Contratto.

18. CODICE DI CONDOTTA AZIENDALE E ANTI-CORRUZIONE

18.1 Le Parti si danno atto che l'Acquirente ha implementato il modello di organizzazione, gestione e controllo (il "Modello") ed il codice etico (il "Codice Etico") ai sensi del Decreto Legislativo del 8 giugno 2001, n. 231 come successivamente modificato ed integrato (il "D.Lgs. 231/2001") ed un sistema di gestione per la prevenzione della corruzione conforme alla norma UNI ISO 37001:2016 ("Policy Anti-Corruzione"). L'Acquirente ha messo il proprio Modello nonché il Codice Etico a disposizione anche dei propri partners commerciali e di terzi sul proprio sito web, rispettivamente, agli indirizzi: <https://www.igs.eu/chi-siamo/modello-organizzativo/> e <https://www.igs.eu/chi-siamo/codice-etico/> unitamente alla propria Policy Anti-Corruzione.

18.2 Il Fornitore riconosce che è di primaria importanza per l'Acquirente che i propri partner commerciali condividano l'impegno dell'Acquirente, e quindi anche di tutto il personale dello stesso, alla prevenzione e al contrasto delle fattispecie contemplate dal D.Lgs. 231/2001, dal Modello, dal Codice Etico e dalla Policy Anti-Corruzione. Il Fornitore dichiara di aver adempiuto a, e di avere familiarità con il corpo normativo del D. Lgs. 231/2001, del Modello, del Codice Etico e della Policy Anti-Corruzione, nonché l'assenza di precedenti giudiziari o di pendenze giudiziarie per fattispecie dagli stessi considerate. Inoltre, il Fornitore si impegna a rispettare e a far rispettare ai soci, dipendenti ed i collaboratori i principi e il contenuto del Modello, nonché a non porre in essere alcuna condotta, commissiva od omissiva, che possa integrare una delle fattispecie previste dal D. Lgs. 231/2001 (indipendentemente da chi ne potrebbe trarre vantaggio).

19. COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita ai sensi del presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto al seguente indirizzo:

- Per l'Acquirente: Via Meravigli 3 – 20123 Milano, e-mail:
- Per il Fornitore saranno validi ed efficaci gli indirizzi indicati nell'Ordine.

20. DISPOSIZIONI GENERALI

20.1 L'invalidità di una disposizione contenuta nel presente Contratto non influenza la validità di qualsiasi altra disposizione. L'omissione dell'Acquirente di pretendere l'esatta prestazione di qualsiasi termine o condizione o di esercitare qualsiasi diritto o privilegio non costituisce rinuncia a tale termine, condizione, diritto o privilegio. Il Contratto può essere modificato solo con un separato atto scritto firmato dalle Parti.

21. LEGGE APPLICABILE – FORO COMPETENTE

21.1 Il presente Contratto è regolato e verrà interpretato in conformità alle leggi italiane.

21.2 Fatti salvi i casi di competenza inderogabile previsti dalla legge, qualunque controversia che potesse insorgere in connessione al presente Contratto, inclusa ogni controversia inerente alla validità, all'efficacia, all'interpretazione, all'esecuzione o alla risoluzione del presente Contratto, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.



Letto, confermato e sottoscritto

[Data e luogo],

Il Fornitore, _____

22. In ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 1341 del codice civile italiano, il Fornitore dichiara che ha esaminato in modo specifico gli articoli elencati di seguito: Articolo 3 (Obblighi a carico del Fornitore), paragrafi 3.1-3.6; Articolo 4 (Ordini), paragrafi 4.2-4.4; Articolo 5 (Trasporto e consegna), paragrafi 5.3-5.4; Articolo 6 (Termini di consegna), paragrafi 6.1-6.3; Articolo 7 (Accettazione e collaudo dei Beni e Servizi), paragrafi 7.2-7.4; Articolo 8 (Garanzie), paragrafi 8.2-8.5; Articolo 9 (Passaggio di proprietà e trasferimento del rischio); Articolo 10 (Cessione del Contratto e/o del credito); Articolo 11 (Corrispettivi e fatturazione), paragrafi 11.2 e **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**; Articolo 12 (Assicurazioni); Articolo 14 (Recesso); Articolo 15 (Risoluzione), paragrafo 15.3; Articolo 16 (Riservatezza); Articolo 18 (Codice di Condotta Aziendale e Anti-Corruzione), paragrafo 18.2; Articolo 21 (Legge applicabile – foro competente) e che è d'accordo con il loro contenuto.

[Data e luogo],

Il Fornitore, per accettazione _____